



COMUNE di FRANCOLISE
Provincia di Caserta

Regolamento comunale in materia di
igiene ambientale

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Capo I – Generalità.

- Art.1. Oggetto del Regolamento.
- Art.2. Modificazioni e integrazioni.
- Art.3. Definizioni.
- Art.4. Classificazione rifiuti.
- Art.5. Rifiuti non soggetti alle norme del presente Regolamento.
- Art.6. Condizioni generali per l'esercizio del servizio.
- Art.7. Informazione all'utenza.

Capo II - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

- Art.8. Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.
- Art.9. Esclusioni.
- Art.10. Criteri qualitativi per l'assimilazione e il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico Servizio.
- Art.11. Criteri quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio.
- Art.12. Procedure di accertamento

TITOLO II: ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Capo I – Dei rifiuti urbani e speciali assimilati.

- Art.13. Generalità.
- Art.14. Conferimento rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati.
- Art.15. Divieti.
- Art.16. Rifiuti sanitari e cimiteriali.

Capo II – Della raccolta differenziata integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

- Art.17. Raccolta differenziata integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
- Art.18. Organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati.

Capo III - Dei rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento stradale o in altri siti pubblici (rifiuti esterni)

Capitolo I – Dell'igiene urbana.

- Art.19. Ambito di applicazione.
- Art.20. Spazzamento, raccolta e trattamento.
- Art.21. Individuazione delle aree di espletamento del servizio di spazzamento.
- Art.22. Installazione e uso dei cestini portarifiuti e mini isole ecologiche.
- Art.23. Pulizia dei contenitori.
- Art.24. Nuove norme concernenti il personale addetto al Servizio.
- Art.25. Obblighi della Pubblica Amministrazione verso il servizio e il personale addetto.
- Art.26. Vigilanza sul servizio.

Capitolo II - Obbligo dei privati.

- Art.27. Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati.
- Art.28. Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, manifestazioni.
- Art.29. Carico, scarico e trasporto di merci e materiali.
- Art.30. Obblighi diversi.
- Art.31. Pulizia di aree pubbliche: divieti e obblighi.
- Art.32. Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche.
- Art.33. Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario.
- Art.34. Pulizia dei mercati.

Capitolo III – Rifiuti speciali

- Art.35. Raccolta e recupero inerti da demolizioni edilizie.

Capitolo IV – Dei rifiuti urbani pericolosi.

- Art.36. Raccolte differenziate dei rifiuti urbani pericolosi.

TITOLO III: ACCERTAMENTO E CONTROLLO.

- Art.37. Accertamento e controllo.

TITOLO IV: DIVIETI E SANZIONI

Art.38. Divieti generali.

Art.39. Divieto di conferimento indifferenziato di rifiuto verde.

Art.40. Divieto di conferimento indifferenziato di materiali riciclabili omogenei.

Art.41. Divieto di conferimento indifferenziato al servizio di raccolta degli imballaggi secondari e terziari.

Art.42. Sanzioni.

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Capo I – Generalità

Art.1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, conformemente all'art. 198 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (d'ora in poi "Codice dell'Ambiente") e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, disciplina la fase del conferimento da parte degli utenti, della raccolta, del trasporto, del recupero e dello smaltimento:

- a) dei rifiuti urbani non pericolosi (interni);
- b) dei rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento e rinvenimento stradale o in altri luoghi pubblici (esterni);
- c) dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- d) dei rifiuti urbani pericolosi avviati allo smaltimento.

Il presente Regolamento disciplina altresì i criteri generali per la istituzione di servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e non rientranti fra i servizi gestiti in regime di privativa, bensì su base convenzionale fra il gestore del servizio e l'utenza privata.

Sempre nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, il presente Regolamento disciplina:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti;
- b) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuto e promuovere il recupero delle stesse;
- c) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 183 del Codice dell'Ambiente e D.M. Ambiente del 4 agosto 2001, n. 181;
- d) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio, in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- e) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati nel Codice dell'Ambiente.

Art.2 - Modificazioni e integrazioni

Nel presente Regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che facciano ricorso espressamente ad obblighi di modificazione da apportare o che presentino il carattere della norma programmatica.

In tale ultima fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi sei dalla data di entrata in vigore della nuova previsione.

Sono fatti salvi i limiti all'autonomia normativa comunale di cui all'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Art.3 - Definizioni

In relazione alle successive disposizioni e norme valgono le definizioni di cui all'art. 183 del Codice dell'Ambiente nonché le seguenti definizioni regolamentari:

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica che li detiene;

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

Conferimento: le operazioni e le modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati al trasportatore debitamente autorizzato;

Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto e successivo conferimento presso impianti di selezione autorizzati;

Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;

Smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B parte IV del Codice dell'Ambiente;

Recupero: le operazioni previste nell'allegato C parte IV del Codice dell'Ambiente;

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;

Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B parte IV del Codice dell'Ambiente, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C parte IV del Codice

dell'Ambiente, per come modificato dal Decreto legislativo 205/2010;

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:

- i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibe, benzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 2,5 ppm;
- i rifiuti pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno mensile indipendentemente dalle quantità in deposito;
- i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito,
- il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

Bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto della stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limiti conformi all'utilizzo previsto dell'area;

Messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

Combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

Compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;

Cernita: operazione di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;

Trattamento intermedio: operazioni comportanti modificazioni chimico-fisiche della natura o conformazione del rifiuto tal quale, finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione, ovvero atte a renderne possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento;

Isole ecologiche: insieme di contenitori stradali per la raccolta; esse sono accessibili in qualsiasi momento;

Stazioni ecologiche: punto di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi ingombranti e pericolosi, senza trattamento;

Piattaforma ecologica: punto di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi ingombranti e pericolosi, con trattamenti preliminari;

Frazione organica: i rifiuti putrescibili, ad alto contenuto di umidità, presenti nei rifiuti urbani ed assimilati;

Frazione secca: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati da elevato contenuto energetico; tale frazione è di interesse per la raccolta differenziata sia nell'insieme sia nelle singole componenti;

Spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e dei corsi d'acqua.

Trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzature o impianti, al luogo di riutilizzo, riciclaggio, recupero, trattamento, smaltimento;

Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo scopo stesso;

Imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es. bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per bevande (poliaccoppiati), ecc.);

Imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es.: plastica termoretraibile contenete più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte, ecc.)

Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei (es. pallets, casse in legno o metallo per la consegna delle merci, ecc.);

Art.4 - Classificazione rifiuti

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di

pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del Codice dell'Ambiente;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti;
- l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato "I" della parte quarta del Codice dell'Ambiente.

Art.5 - Rifiuti non soggetti alle norme del presente Regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- e) ai materiali esplosivi in disuso;
- f) alle terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per rinterrati, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazioni di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
- g) ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 25 ottobre 1999 n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzati tal quale come prodotto;
- h) alle emissioni nell'aria soggette ad apposita disciplina. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.

Art.6 - Condizioni generali per l'esercizio del servizio

Le attività disciplinate nel presente Regolamento devono essere esercitate nel rispetto delle seguenti condizioni generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Il Comune di Francolise, d'intesa con il soggetto gestore del servizio, promuoverà la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò dovrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino – utente.

Il Comune di Francolise affida il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel rispetto dei criteri minimi ambientali di cui al Decreto 13 febbraio 2014 (G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014) elaborati nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione, ovvero del Piano Nazionale d'azione sul Green Public Procurement - Pan Gpp).

Art.7 - Informazione all'utenza

Dovranno essere promosse campagne di informazione dell'utenza su:

- tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate;
- finalità e modalità di effettuazione dei servizi;
- destinazioni delle frazioni recuperate;
- obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti. In particolar modo ciò potrà avvenire:
 - mediante cartelli posizionati sui contenitori per la raccolta;
 - mediante comunicati stampa;
 - mediante volantini consegnati direttamente all'utenza interessata;
 - mediante altre forme di diffusione di materiale informativo.

Il gestore è tenuto a comunicare ogni variazione apportata alle modalità di effettuazione del servizio all'utenza interessata con un preavviso minimo di 7 giorni, fatti salvi i casi di urgenza e di forza maggiore.

Capo II - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Art.8 - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione ed in particolare:

- i rifiuti da attività agro-industriali;
- i rifiuti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti da attività commerciali;
- i rifiuti da attività di servizio;

avviene ai sensi dell'art. 184, comma 2 lettera b) del Codice dell'Ambiente e, per quanto relativo ai rifiuti sanitari, ai sensi del DPR 254/2003. L'assimilazione viene pertanto stabilita dal Comune per quantità e qualità sulla base dei criteri previsti all'art. 198, comma 2 lettera g) del citato Codice.

Sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta, i rifiuti aventi le caratteristiche quali-quantitative definite ai successivi artt.10 e 11. Alle superfici di formazione dei rifiuti di cui al presente articolo ai sensi dei sopra citati criteri, viene applicata la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, adottata secondo le vigenti disposizioni di legge. Viene garantito, senza ulteriori oneri, lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, al fine di garantire un efficiente ed efficace servizio.

Art.9 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Sono inoltre esclusi dall'assimilazione i rifiuti, anche se derivanti dalle attività di cui al precedente art. 4 formati all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, per i quali non sia ammesso lo smaltimento e/o il conferimento negli impianti ordinariamente utilizzati per il servizio dall'Ente.

Art.10 - Criteri qualitativi per l'assimilazione e il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio

I criteri qualitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste al precedente art. 4 sono i seguenti:

- a) che abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo:
 - imballaggi (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, barattolame e lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
 - cassette, pallets;

- nastri adesivi;

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, si definisce che:

- a) vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che richiedono un servizio di raccolta convenzionale con frequenza superiore a quella giornaliera;
- b) vengono esclusi dal servizio d'istituto i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:
 - materiali non aventi consistenza solida;
 - materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato;
 - prodotti fortemente maleodoranti;
 - prodotti eccessivamente polverulenti.

Sono comunque esclusi dalle assimilazioni i rifiuti ingombranti provenienti da attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizio e comunque eccedenti gli usi domestici che non costituiscono residuo ordinario e quotidiano del processo produttivo, ovvero delle attività commerciali e di servizio, quali ad esempio:

- macchinari e strumenti di lavoro per la produzione o il mantenimento di beni e materiali;
- macchine e apparecchi di qualunque natura per il controllo del ciclo produttivo (PC, PLC, ecc.);
- automezzi in genere, macchine operatrici e parti di questi;
- rifiuti provenienti da interventi di ristrutturazione e/o manutenzione degli immobili;
- rifiuti provenienti dalla ristrutturazione e/o manutenzione degli impianti fissi e produttivi;
- rifiuti provenienti dal completo rifacimento dell'arredo nei fondi commerciali.

Sono esclusi tutti i rifiuti speciali (classificabili con codici CER diversi dal 20) derivanti dalle lavorazioni e/o processi produttivi delle attività industriali e dei servizi.

Per i rifiuti di cui al presente articolo i produttori dovranno produrre su richiesta del Comune copia dei MUD e/o dei formulari di avvenuto smaltimento-recupero dei rifiuti prodotti.

Art.11 - Criteri quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio.

I criteri quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste al precedente art. 4 sono i seguenti:

- a) una produzione massima in Kg/mq per anno risultante per le categorie dalle tabelle di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, limitatamente ai locali e/o aree operative artigianali e industriali adibite a ciclo produttivo e specificatamente ai rifiuti derivanti dalla produzione di beni.

Art.12 - Procedure di accertamento

In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti che non rispondono ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, cui fa peraltro riscontro il beneficio delle agevolazioni tariffarie delle relative superfici di formazione, si definiscono le procedure di accertamento di seguito esposte ai fini della classificazione di rifiuti prodotti da singole attività come dichiarati urbani, ovvero per l'esclusione da tale classificazione. L'iscrizione nei ruoli della tassa dei rifiuti urbani (TARI) o l'applicazione della tariffa alle relative superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.

Per contro, l'esistenza di convenzione o contratto di smaltimento con Ente o Impresa autorizzati, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione della caratterizzazione di parte almeno dei rifiuti prodotti quali rifiuti speciali non assimilati e/o non assimilabili ai rifiuti urbani, salvo che i rifiuti in oggetto di conferimento non risultino in contrasto con quanto esposto al precedente art. 4. L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente titolo, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tariffa alle relative superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:

- A) con procedimento d'ufficio, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita presso altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;
- B) su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
 - B.1. ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
 - B.2. specificazione dell'attività svolta;
 - B.3. articolazione tipologica del rifiuto prodotto;
 - B.4. quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;

- B.5. dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media ed al peso specifico del rifiuto, alle qualità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non ai rifiuti urbani;
- B.6. superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);
- B.7. superfici aziendali complessive;
- B.8. numero di addetti complessivi;
- B.9. numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano "speciali".

Per i rifiuti residuati da lavorazioni, o comunque derivanti da sale di lavorazione di imprese industriali, la documentazione può essere limitata a quanto previsto ai punti B.1., B.2., B.3., B.6., B.7., con fini statistico-conoscitivi, e/o per consentire la verifica del rispetto, delle disposizioni di cui al presente Regolamento. La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area esterna, in genere alle scale 1:200 – 1:500, ma comunque con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani. Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate, unitamente alla sopra citata documentazione, all'Ente. Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla non applicazione della tariffa per superfici aziendali a causa della supposta formazione di rifiuti speciali da non ritenersi assimilati ai rifiuti urbani, valgono le norme che precedono.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Capo I – Dei rifiuti urbani e speciali assimilati

Art.13 - Generalità

I rifiuti urbani interni non ingombranti e i rifiuti speciali assimilati per lo smaltimento devono essere conferiti al normale servizio di raccolta a cura del produttore, in modo da privilegiare le raccolte differenziate e con modalità tali da evitare ogni dispersione ed ogni odore molesto. È fatto divieto assoluto di conferire rifiuti in forma sciolta e/o in condizioni diverse da quelle previste nel presente Regolamento e/o nelle ordinanze emessa dall'Ente. Il Sindaco, in ordine a particolari motivate esigenze, potrà comunque disporre con propria ordinanza modalità di conferimento diverse.

Art.14 - Conferimento rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati

Tali rifiuti devono essere conferiti dal produttore al normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani nei modi e nei tempi che sono determinati dalle specifiche disposizioni del Comune d'intesa con il soggetto gestore del servizio. Nella gestione del servizio pubblico, la raccolta è organizzata tramite contenitori, idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni maleodoranti.

Art.15 - Divieti

È fatto divieto di conferire al normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati:

- rifiuti speciali che non siano assimilati agli urbani;
- rifiuti liquidi;
- oggetti taglienti o appuntiti, se non opportunamente protetti;
- materiali, metallici e non, che possano recare danno ai mezzi di raccolta;
- rifiuti urbani pericolosi (solventi; acidi; sostanze alcaline; prodotti fotochimica; pesticidi; tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio; apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi; oli e grassi contenenti sostanze pericolose; vernici, inchiostri, adesivi, resine e detergenti contenenti sostanze pericolose; medicinali citotossici e citostatici; batterie ed accumulatori al piombo, al nichel cadmio e al mercurio; apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti componenti pericolosi; legno contenente sostanze pericolose);

Le modalità e gli orari di svolgimento del servizio di raccolta vengono fissati in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo settore garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

È fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private. In caso di aree private di particolare estensione può essere, su richiesta degli interessati, autorizzato l'accesso in dette aree. Tale autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento. Il soggetto gestore del servizio, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza di detta autorizzazione, fatto salvo l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente. È fatto obbligo a chi effettua il pubblico servizio di evitare lo spandimento dei rifiuti durante la raccolta, garantendo la pulizia della zona con operazione di spazzamento manuale e meccanico. Per i contenitori dislocati da privati, la pulizia e disinfezione è a carico di questi. In caso di spargimento accidentale dei rifiuti, l'operatore del soggetto gestore

dovrà provvedere immediatamente ad una accurata pulizia.

Le operazioni di carico devono essere eseguite quanto più celermente possibile in modo da recare il minimo intralcio alla circolazione veicolare ed il minor disturbo alla cittadinanza, ed in orari stabiliti con apposita ordinanza.

Art.16 - Rifiuti risultanti dalle attività cimiteriali

I materiali risultanti dalle attività cimiteriali si distinguono in resti umani, che non possono essere spostati dal cimitero e rifiuti assimilabili agli urbani ed inerti che, nel caso, possono essere avviati al trattamento finale presso impianti autorizzati.

I rifiuti cimiteriali derivano da:

- a) esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie;
- b) attività di ordinaria gestione dei cimiteri.

A solo titolo esemplificativo i rifiuti di cui alla lettera a) del presente comma sono costituiti da resti metallici o lignei di cofani, avanzi di indumenti, imbottiture, altri materiali biodegradabili inseriti nei cofani, piedini, ornamenti, maniglie, simboli religiosi inseriti nelle casse.

I rifiuti di cui alla lettera b) del presente comma sono costituiti da terre di scavo, materiali lapidei, resti di murature e comunque inerti provenienti dai lavori di edilizia cimiteriale, fiori secchi, corone, carta, ceri e lumini, vasi ed altri oggetti metallici e non metallici o di plastica derivanti dalla pulizia delle aree e dallo svuotamento dei cestini e di altri contenitori.

Salvo quanto disposto ai commi successivi, i rifiuti cimiteriali devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi delle vigenti normative.

I rifiuti cimiteriali derivanti da esumazioni devono essere raccolti separatamente con le necessarie precauzioni e con modalità tali da favorire il recupero dei resti metallici delle casse. In particolare, dopo la riesumazione il rifiuto deve essere disinfettato con prodotto idoneo ed essere immesso in apposito contenitore a perdere flessibile, a perfetta tenuta stagna, di colore distinguibile da quelli utilizzati per le altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani cimiteriali trattati".

I rifiuti cimiteriali derivanti dalla ordinaria gestione dei cimiteri saranno immessi in appositi contenitori per rifiuti urbani, collocati ove possibile all'interno dei cimiteri.

I rifiuti provenienti da attività cimiteriali consistenti in terre di scavo, materiali lapidei, resti di murature e comunque inerti provenienti da lavorazioni di edilizia cimiteriale possono essere riutilizzati all'interno dello stesso cimitero oppure essere avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti, nel rispetto della normativa vigente.

Nel caso in cui per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto dei rifiuti, si renda necessario il deposito temporaneo dei rifiuti cimiteriali, lo stesso dovrà essere attuato in area allo scopo individuata dal Comune all'interno dell'area cimiteriale, fermo restando che i rifiuti siano racchiusi negli appositi contenitori a perdere, con modalità tali da evitarne qualsiasi spandimento o dispersione.

Capo II – Della raccolta differenziata integrata dei rifiuti urbani e assimilati

Art.17 - Raccolta differenziata integrata dei rifiuti urbani e assimilati

Per favorire fin dal conferimento il recupero di materiali, in forma diretta o attraverso successivi trattamenti, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati avviene di norma, separando i flussi di rifiuti per frazioni merceologiche, in funzione delle concrete possibilità di recupero esistenti e dei sistemi di trattamento e smaltimento dei rifiuti. Le frazioni merceologiche primariamente interessate alla raccolta differenziata sono:

- a) carta e cartone ed imballaggi in cellulosa,
- b) multi-materiale (contenitori in PET, acciaio, lattine, ecc..),
- c) vetro ed imballaggi in vetro,
- d) frazione organica umida,
- e) frazione residua,
- f) imballaggi in legno,
- g) ingombranti,
- h) pile esauste, toner e cartucce usati,
- i) farmaci scaduti

È fatto obbligo ai produttori di rifiuti urbani ed assimilati di conferire separatamente le frazioni dei rifiuti per le quali sono organizzati appositi servizi di raccolta differenziata. Le modalità ed i sistemi di raccolta sono determinate, per ogni singola frazione merceologica, da apposita ordinanza.

Art.18 - Organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

Per aumentare il riciclo e il recupero dei rifiuti il Comune di Francolise implementa la raccolta differenziata,

che prevede la separazione dei rifiuti da parte degli utenti-produttori "a monte" della raccolta, in stretta interconnessione e dipendenza con il sistema di smaltimento finale ed in modo da raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee destinate al riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia prima. Sono attivate le seguenti raccolte differenziate:

- a) **raccolta di tipo "porta a porta" della carta cartone da utenze domestiche, commerciali, uffici pubblici, privati e scuole:** ogni utente sarà fornito di appositi contenitori e/o buste di colore grigio. Le utenze interessate esportano gli imballaggi in cartone semplicemente piegati e impilati nei pressi del sito in cui svolgono la loro attività commerciale, e/o in appositi contenitori e/o buste;
- b) **raccolta di tipo "porta a porta" della frazione multi-materiale da utenze domestiche e commerciali:** ogni utente sarà fornito di buste di colore azzurro;
- c) **raccolta di tipo "porta a porta" della frazione organica umida presso utenze domestiche e commerciali:** ogni utente sarà fornito di appositi secchielli di colore marrone anti-randagismo e buste in mater-bi. Il Comune di Francolise promuove il compostaggio domestico con la fornitura di compostiere in comodato gratuito. A tale scopo l'Ente promuove una costante attività di sensibilizzazione e disciplina gli incentivi, tra cui la riduzione del tributo/tariffa sui rifiuti per coloro che effettuano il compostaggio domestico, previa verifica dell'effettiva produzione di compost ed il suo utilizzo, a fronte della corrispondente riduzione delle quantità di rifiuti posti a carico del servizio di raccolta;
- d) **raccolta di tipo "porta a porta" del vetro e degli imballaggi in vetro presso utenze domestiche e commerciali:** ogni utente sarà fornito di apposito contenitore di colore verde;
- e) **raccolta di pile esauste:** la raccolta viene effettuata tramite appositi contenitori all'interno delle strutture pubbliche (scuole, uffici comunali, ecc.) e dei rivenditori (tabacchino, ferramenta, materiale elettrico ed elettronico, ecc.). I cittadini potranno conferire tali rifiuti durante l'orario di apertura della rivendita o ufficio;
- f) **raccolta di farmaci scaduti:** la raccolta viene effettuata tramite appositi contenitori all'interno degli esercizi autorizzati alla vendita (farmacie). I cittadini potranno conferire tali rifiuti durante l'orario di apertura di detti esercizi;
- g) **raccolta RAEE:** la raccolta di tale tipologia di rifiuti avviene mediante conferimento, da parte delle utenze, al centro di raccolta sito nell'Isola Ecologica comunale o mediante raccolta domiciliare da parte del gestore del servizio previa prenotazione da parte dell'utenza, qualora attivato tale ultimo servizio;
- h) **raccolta ingombranti eterogenei:** la raccolta di tale tipologia di rifiuti avviene mediante conferimento, da parte delle utenze, al centro di raccolta sito nell'Isola Ecologica comunale o mediante raccolta domiciliare da parte del gestore del servizio previa prenotazione da parte dell'utenza;

La raccolta domiciliare di prossimità deve essere basata sul coinvolgimento e sulla partecipazione degli utenti e su verifiche puntuali. Essa richiede una progettazione accurata, un'esecuzione puntuale, azioni di informazione e sensibilizzazione degli utenti, di promozione dei comportamenti virtuosi ed inoltre azioni di verifica, controllo e di sanzione degli errati conferimenti, tali da scoraggiare comportamenti non consoni da parte dei trasgressori. Le modalità e la frequenza delle differenti raccolte saranno disciplinate da apposita ordinanza. I cittadini - utenti e le utenze non domestiche sono tenute ad esporre i contenitori e/o le buste nel giorno prestabilito dal calendario della raccolta differenziata. I colori potranno essere oggetto di variazione e/o modifiche secondo le esigenze organizzative del servizio e in adeguamento a normative di livello nazionale o regionale.

IL Comune di Francolise, nell'ottica del potenziamento delle raccolte differenziate, previa informazione della cittadinanza ed in accordo con il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, può attivare nuove tipologie di raccolta per specifiche tipologie di rifiuti.

Capo III - Dei rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento e dal rinvenimento stradale o in altri siti pubblici (rifiuti esterni)

Capitolo I – Dell'igiene urbana

Art.19 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento riguarda le fasi di spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani esterni come definiti dal precedente art. 1 comma 1 lett. b).

Art.20 - Spazzamento, raccolta trasporto, recupero e trattamento

Il servizio di spazzamento, raccolta trasporto, recupero e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato nel territorio comunale sulla base delle modalità precisate dal presente Regolamento. Esso riguarda:

- a) le strade e le piazze classificate comunali;

- b) le strade vicinali classificate di uso pubblico e le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché dotate di tutti i seguenti requisiti:
 - aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.);
 - dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - dotate di regolare sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette);
- c) i marciapiedi delle strade sopra elencate;
- d) giardini, parchi ed aree a verde pubblico comunque denominabili;

Il servizio non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso temporaneo. Esso rimane a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dall'Ente. La frequenza, le modalità e gli orari dei servizi di spazzamento vengono stabiliti dal Comune nel rispetto del presente Regolamento, in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore garantendo il mantenimento delle condizioni igienico – sanitarie generali secondo i principi enunciati all'art. 6 del presente Regolamento. Il Comune, nel rispetto del codice della strada, può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l'espletamento del servizio di pulizia stradale. All'accertamento delle violazioni dei divieti di sosta, oltre agli agenti di Polizia Locale, possono procedere anche altri soggetti appositamente autorizzati.

Art.21 - Individuazione delle aree di espletamento del servizio di spazzamento

Alle attività ordinarie inerenti lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni si provvede attraverso il servizio di spazzamento e relativi servizi collaterali che interessano tutto il territorio. Le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, comprese le eventuali frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite dall'Ente. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, vengono installati, a cura del comune, appositi contenitori, dei quali verrà assicurato il regolare svuotamento e una periodica pulizia.

Art.22 - Installazione e uso dei cestini portarifiuti e mini isole ecologiche

A complemento del servizio di spazzamento, il Comune provvede, all'installazione e al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti e mini isole ecologiche, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici. Tali contenitori devono essere usati esclusivamente per il conferimento, differenziato, di rifiuti di piccole dimensioni (carte, pacchetti di sigarette, biglietti e simili). Il conferimento è obbligatorio in quelle aree o spazi pubblici forniti di cestini. E' comunque vietato gettare i rifiuti di piccole dimensioni nelle restanti zone.

Art.23 - Pulizia dei contenitori

Tutti i contenitori dislocati per la raccolta dei rifiuti quali ad esempio: cestini porta rifiuti "gettacarte" e mini isole ecologiche, devono essere sottoposti a periodici interventi di pulizia da parte del personale incaricato dal gestore del servizio di raccolta. Allo stesso modo deve essere assicurata la pulizia delle aree limitrofe a detti contenitori. Durante il conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti in genere dovrà essere evitata ogni dispersione. I mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti dovranno essere mantenuti puliti e sottoposti a periodiche disinfezioni da parte del personale addetto.

Art.24 - Nuove norme concernenti il personale addetto al servizio

Oltre al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal contratto di lavoro, gli addetti al servizio sono tenuti a:

- adempiere ai compiti assegnati loro dai competenti uffici, utilizzando con criterio le attrezzature ed i mezzi necessari, secondo le disposizioni impartite;
- utilizzare tutti i mezzi protettivi atti ad assicurare la propria incolumità nello svolgimento dei servizi, richiedendoli ove mancanti od inadeguati;
- sottoporsi alle visite mediche di controllo ed alle vaccinazioni periodiche previste dalla legge o comunque ritenute opportune dagli organi competenti nel rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- prendere ogni precauzione, durante lo svolgimento del proprio lavoro, per evitare ogni danno a persone o cose e per ridurre altresì al minimo ogni molestia;
- segnalare tempestivamente ogni disservizio, problema igienico–sanitario e comunque ogni guasto o carenza rilevata nei mezzi e nelle attrezzature in dotazione al servizio stesso;
- segnalare ogni violazione delle norme del presente Regolamento con l'indicazione, ove possibile, degli eventuali contravventori.

Al personale di cui trattasi è vietato:

- accettare qualsiasi compenso in relazione al servizio svolto;
- appropriarsi di qualsiasi materiale comunque conferito quale rifiuto al servizio.

Art.25 - Obblighi della Pubblica Amministrazione verso il servizio e il personale addetto

L'Amministrazione Comunale, ovvero il gestore del servizio, oltre al rispetto del vigente Contratto collettivo Nazionale del Lavoro è tenuta a:

- fornire le attrezzature ed i materiali ritenuti necessari per lo svolgimento del servizio, curando particolarmente quanto necessario a garantire la sicurezza del personale.
- assicurare la piena collaborazione dei vari uffici comunali, ove necessaria.

Art.26 - Vigilanza sul servizio

La vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è affidata, per quanto di propria competenza, al Servizio Tecnico e alla Polizia Municipale dell'Ente. La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale. La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata a competenti servizi dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Regione Campania.

Capitolo II - Obbligo dei privati

Art.27 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari (sia pubblici che privati). I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da qualsiasi rifiuto abbandonato anche da terzi. A tale scopo, i medesimi devono provvedere alle necessarie recinzioni, all'esecuzione di canali di scolo o di altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza. Qualora si verificassero accumuli di rifiuti e ciò potesse diventare pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco, a norma anche delle vigenti leggi, con propria Ordinanza intima la pulizia di dette aree o terreni entro un termine prefissato. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Sindaco provvederà d'ufficio alla esecuzione dei lavori con spese a carico degli interessati.

Art.28 - Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, manifestazioni

Fermo restando le obbligazioni relative all'assoggettamento alla tariffa giornaliera di cui all'art. 238 del Testo Unico ambiente D. Lgs. n. 152/2006, i titolari di concessioni di suolo pubblico o di aree di uso pubblico anche temporanee, quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, i posteggi auto a pagamento e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente ripulita. Analogo obbligo vale per i gestori di esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di cibi confezionati, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita. Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al Servizio Tecnico il programma delle iniziative e le aree che si intende utilizzare, al fine di consentire la programmazione degli interventi di pulizia da parte del gestore del servizio.

Art.29 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

Chiunque, effettuando operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deposita o lascia cadere sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Comune, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di Regolamento. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere lungo il percorso tali materiali ed eventualmente intervenire per rimuoverli. Qualora non sia effettuata la pulizia, questa verrà eseguita dall'apposito Servizio, rimettendo i costi sostenuti al responsabile.

Art.30 - Obblighi diversi

Chi effettua operazioni relative alla costruzione, rifacimento o ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o ad uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività ed, in ogni

caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art.31 - Pulizia di aree pubbliche: divieti e obblighi

E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o a uso pubblico, di abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità che dovranno essere immessi solo negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o se per natura, qualità e dimensioni classificabili come rifiuti interni e/o domestici, nei cassonetti e contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta. Chi effettua attività relativa alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi a opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.

Art.32 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute a evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi.

Art.33 - Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario

Le aree adibite a spettacoli di tipo saltuario (spettacoli viaggianti, luna park, ecc.) devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park. Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico per spettacoli viaggianti il Comune può disporre, a garanzia delle operazioni di pulizia dell'area, che il richiedente costituisca valida cauzione, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni occupati.

Art.34 - Pulizia dei mercati

I concessionari e occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto e attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività per frazione merceologica (carta, cartone e materiale plastico) e conferita al servizio di igiene urbana secondo le modalità indicate dal comune. In occasione di fiere autorizzate in area pubblica, a cura dell'Ente promotore dovrà essere fatta richiesta al comune che fisserà il corrispettivo economico del servizio, in relazione alle esigenze di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.

Capo III – Rifiuti speciali

Art.35 - Raccolta e recupero inerti da demolizioni edilizie

Lo smaltimento degli inerti provenienti da demolizioni edilizie rimane a carico dei committenti. Il Comune di Francolise, per il tramite della Polizia Locale, procederà ad effettuare i controlli sul corretto smaltimento degli inerti da demolizioni edilizie.

Capo IV – Dei rifiuti urbani pericolosi

Art.36 - Raccolte differenziate dei rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani ed assimilati pericolosi sono individuati dal Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) e devono essere raccolti in modo differenziato. I rifiuti pericolosi individuati sono:

- solventi;
- acidi;
- sostanze alcaline;
- prodotti fotochimica;
- pesticidi;
- tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi;
- oli e grassi pericolosi;
- vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose;
- detersivi contenenti sostanze pericolose;
- medicinali citotossici e citostatici;
- batterie ed accumulatori al piombo, nichel-cadmio e mercurio;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti componenti pericolosi;

- legno contenente sostanze pericolose.

Lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati pericolosi deve avvenire secondo le prescrizioni tecniche vigenti ed in ogni caso a cura del produttore del rifiuto, salvo le frazioni per le quali sia previsto il conferimento presso l'Isola ecologica comunale.

TITOLO III – ACCERTAMENTO E CONTROLLO

Art.37 - Accertamento e controllo

Le funzioni di accertamento delle violazioni amministrative in materia di corretto conferimento dei rifiuti, sono attribuite alla Polizia Locale.

Alla Polizia Locale competono, in particolare:

- 1) il controllo del regolare conferimento dei rifiuti, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, del presente regolamento e delle ordinanze comunali;
- 2) il controllo sullo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- 3) accertamento delle violazioni alle disposizioni del Codice dell'Ambiente e del presente regolamento;
- 4) il controllo sulla tutela del patrimonio dei beni strumentali alla gestione dei servizi ambientali (cassonetti, contenitori per la raccolta differenziata, isole ecologiche, ecc.);

TITOLO IV - DIVIETI E SANZIONI

Art.38 - Divieti generali

È vietato l'abbandono, lo scarico e il deposito incontrollato, se pur temporaneo, dei rifiuti, in aree pubbliche e in aree private soggette ad uso pubblico, nonché in aree private.

È fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private.

È vietato versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico, liquidi che rechino lordure, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori.

È vietata, a persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero o rovistamento di qualsiasi materiale conferito comunque al servizio per lo smaltimento. È altresì vietato asportare le frazioni dei rifiuti conferite ai rispettivi servizi di raccolta differenziata.

È vietata l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su disposizione del Comune. I rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi non possono essere smaltiti per mezzo del normale servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Il conferimento di tali rifiuti a detto servizio equivale all'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche.

È vietato incendiare rifiuti.

Art.39 - Divieto di conferimento indifferenziato di rifiuto verde

È fatto divieto di conferire al servizio di raccolta della frazione indifferenziata (CER 20.03.01), i rifiuti verdi costituiti da partite omogenee di sfalci, ramaglie, attività di manutenzione del verde pubblico e privato.

Art.40 - Divieto di conferimento indifferenziato di materiali riciclabili omogenei

È fatto divieto di conferire al servizio pubblico i rifiuti in maniera indifferenziata.

Art.41 - Divieto di conferimento indifferenziato al servizio di raccolta degli imballaggi secondari e terziari

In adempimento del Codice dell'Ambiente, è fatto divieto di conferimento al servizio pubblico di raccolta degli imballi secondari e terziari non differenziati. Tuttavia ai sensi dell'art. 226 del Codice dell'Ambiente, è consentito il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti di imballaggio primario ed eventuali rifiuti di imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio solo in raccolta differenziata. In particolare a seconda delle caratteristiche merceologiche i rifiuti di imballaggio dovranno essere così conferiti tramite appositi servizi monoutenza appositamente attivati (raccolta cartone presso le utenze commerciali).

Art.42 - Sanzioni

Le violazioni previste nell'ambito delle attività del ciclo integrato dei rifiuti e dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di una sanzione amministrativa nell'ambito di minimi e massimi prefissati, con le modalità previste dalla Legge n. 689/81 e da apposite ordinanze emessa dall'Ente, secondo la seguente tabella "A".

Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento gli agenti della Polizia Locale.

evento	tipologia rifiuto	minimo	massimo
Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dall'ente comunale per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per le raccolte differenziate)		€ 25,00	€ 150,00
Cernita dei rifiuti nei contenitori predisposti dal comune		€ 25,00	€ 150,00
Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dal comune		€ 25,00	€ 150,00
Conferimento nei contenitori predisposti dall'ente gestore di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati	Rifiuti urbani	€ 25,00	€ 150,00
	Rifiuti urbani ingombranti	€ 25,00	€ 250,00
	Rifiuti speciali	€ 50,00	€ 500,00
	Rifiuti speciali non pericolosi	€ 100,00	€ 500,00
	Rifiuti speciali pericolosi	€ 100,00	€ 600,00
Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dal comune		€ 25,00	€ 100,00
Contravvenzione al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezione di animali domestici		€ 12,00	€ 75,00
Contravvenzioni agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi in aree pubbliche		€ 50,00	€ 300,00
Contravvenzioni agli obblighi imposti ai concessionari ed agli occupanti di posti di vendita nei mercati		€ 50,00	€ 300,00
Contravvenzione all'obbligo di pulizia di terreni non edificati		€ 25,00	€ 200,00
Mancato rispetto di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata	da parte di utenti domestici	€ 25,00	€ 150,00
	da parte di esercizi o aziende	€ 200,00	€ 1.000,00
Conferimento non autorizzato di rifiuti di imballaggi al servizio pubblico		€ 100,00	€ 400,00
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree interessate e immediatamente limitrofe a cantieri, quotidianamente ed alla cessazione delle attività		€ 500,00	€ 2.000,00
Divieto di abbandono dei rifiuti derivanti da demolizione e scavi in qualsiasi area del territorio comunale		€ 500,00	€ 2.000,00